

## XCª TORNATA

MERCOLEDI 9 DICEMBRE 1925

Presidenza del Vice Presidente PERLA

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 3910	Sul processo verbale . . . . .	Pag. 3909
Disegni di legge (Approvazione di):		Oratore: } ZUPELLI . . . . .	3909
« Lotteria Nazionale a favore dell'Ente auto-		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . .	3924
nomo per il Parco nazionale d'Abruzzo » . . .	3912		
« Ordinamento edilizio del Comune di Chian-			
ciano » . . . . .	3913		
« Conversione in legge del Regio decreto 28			
agosto 1924, n. 1396, che modifica il Regio de-			
creto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di			
opere pubbliche » . . . . .	3913		
« Conversione in legge del Regio decreto legge			
6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni			
all'articolo 133, comma 1ª lettera A) del Regio			
decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato			
dall'articolo 93 del Regio decreto 30 dicembre			
1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico			
dell'Amministrazione dello Stato » . . . . .	3921		
« Conversione in legge del Regio decreto 23			
maggio 1924, n. 890, che ammette all'importa-			
zione temporanea la pasta di legno meccanica »	3922		
(Discussione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto 5			
aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al Re-			
gio decreto 29 aprile 1923, n. 966, (convertito in			
legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) concer-			
nente l'esercizio delle assicurazioni private » . .	3910		
Oratori:			
FEDERZONI, ministro dell'interno . . . . .	3912		
SUPINO, retatore . . . . .	3912		
« Conversione in legge del Regio decreto 25			
settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma			
dei servizi del Ministero dei lavori pubblici » .	3918		
Oratori:			
FROLA, dell'Ufficio centrale . . . . .	3920		
GIURIATI, ministro dei lavori pubblici . . . . .	3920		
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	3910, 3912, 3922		
Sui lavori del Senato . . . . .	3925		

Sul processo verbale . . . . .	Pag. 3909
Oratore: } ZUPELLI . . . . .	3909
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . .	3924

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Ieri dal seggio della Presidenza ho commesso un errore. Si tratta di una inesattezza che ora sono lieto di rettificare. Io dissi che fra i dimissionari della Commissione di istruttoria dell'Alta Corte di Giustizia vi era anche il collega Tamassia, per ragioni di salute. Ma, fortunatamente, questo è errato e mi auguro che continuerà a essere errato per molti e molti anni avvenire. (*Approvazioni*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Io ringrazio il collega Zupelli non solo per gli auguri, ma anche per la rettifica. Essendo egli uomo retto, la rettifica non poteva mancare.

PRESIDENTE. Si terrà conto della rettifica.

Se non si fanno altre osservazioni, il verbale si intende approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori:

Valerio di giorni 15, Zerboglio di giorni 9, Fracassi di giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Presentazione di una relazione.**

PRESIDENTE. Invito il senatore Frola a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FROLA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardante la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Frola della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

**Rinvio di una interrogazione.**

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha fatto sapere che è impossibilitato a venire alla seduta odierna.

Pertanto l'interrogazione del senatore Di Stefano, che è all'ordine del giorno, è rinviata ad altra tornata.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al Regio decreto 29 aprile 1923, n. 996 (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) concernente l'esercizio delle assicurazioni private » (N. 189).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966 (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) concernente l'esercizio delle assicurazioni private ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

**Articolo unico.**

È convertito in legge il Regio decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440.*

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

**RE D'ITALIA**

Veduto il Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, modificato con Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1256, e 24 settembre 1923, n. 2272;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, col ministro per le finanze e col ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Al Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, modificato con Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1256, e 24 settembre 1923, n. 2272, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« È vietata la costituzione nel Regno di imprese che si proponano di esercitare l'assicurazione esclusivamente all'estero ».

II. Al secondo comma dell'art. 7 è sostituito il seguente:

« Parimenti con decreto Reale si provvede alla nomina del presidente, che è scelto tra i consiglieri ».

III. Nel penultimo comma dell'art. 8 sono soppresse le parole: « del vice-presidente ».

IV. All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma dopo le parole: « un consigliere della Corte dei conti », sono aggiunte le parole: « designato dal presidente della Corte »;

b) nel secondo comma dopo le parole: « gli stessi ministri », sono aggiunte le parole: « e il presidente della Corte dei conti ».

V. All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 9 alle parole: « in mutui a Provincie e Comuni, con le opportune garanzie », sono sostituite le parole: « in mutui a Provincie, a Comuni e a loro consorzi, ai consorzi di bonifica, di irrigazione e per le opere idrauliche, con le stesse garanzie stabilite per la Cassa dei depositi e prestiti »;

b) al numero 11 dopo le parole: « imprese assicurative nazionali ed estere », sono aggiunte le parole: « di qualsiasi natura, sulla vita e contro i danni ».

VI. Al terzo comma dell'art. 15 è sostituito il seguente:

« Gli utili residuali, al netto delle quote eventualmente concesse in partecipazione agli assicurati, saranno destinati alla costituzione di un fondo per quegli scopi di pubblica utilità che saranno determinati dal Governo ».

VII. All'art. 27, n. 7, sono soppresse le parole: « istituti di credito ».

VIII. Al primo comma dell'art. 30, dopo le parole: « altre operazioni », sono aggiunte le parole: « di assicurazione ».

IX. All'articolo 32 è aggiunto il seguente comma:

« Alle imprese estere sono applicabili i due ultimi comma del precedente art. 20 ».

X. In fine dell'ultimo comma dell'art. 33 è aggiunto quanto segue: « Se però i premi o contributi sono superiori a lire 30,000 ma non a lire 60,000 per ogni ramo e nel complesso per tutti i rami esercitati a lire 200,000, le cauzioni iniziali e minime di cui ai comma precedenti sono ridotte della metà ».

XI. Nel primo comma dell'art. 44 dopo le parole: « In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, del regolamento e dei decreti di autorizzazione » sono aggiunte le parole: « o nel caso di irregolare funzionamento » e dopo le parole: « non abbiano adempiuto

alle disposizioni accennate », sono aggiunte le parole: « o non abbiano rimosso le irregolarità ».

XII. Nel primo comma dell'art. 45 dopo le parole: « nel caso di persistente inosservanza delle disposizioni del presente decreto », sono aggiunte le parole: « e del regolamento e nel caso di esercizio in contravvenzione alle norme del decreto e del regolamento medesimo ».

XIII. All'art. 51 è aggiunto il seguente comma:

« I crediti di cui ai comma precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei trattati e dei contratti di riassicurazione con l'impresa in liquidazione ».

XIV. All'art. 60 alle parole: « I contratti di assicurazione stipulati nel Regno presso imprese », sono aggiunte le parole: « che operino in contravvenzione al presente decreto ».

XV. Nel Regio decreto 29 aprile 1923, numero 966, modificato con Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1256, e 24 settembre 1923, numero 2272, alle espressioni: « Ministero per l'industria e il commercio » e « Ministro per l'industria e il commercio », sono sostituite le altre: « Ministero dell'economia nazionale » e « Ministro per l'economia nazionale ».

#### Art. 2.

Le imprese costituite nel Regno che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le assicurazioni esclusivamente all'estero, devono, entro tre mesi dalla data medesima, porsi in liquidazione. In caso di inosservanza saranno poste in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VI del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

#### Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di modificare, in dipendenza del presente decreto, il regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

#### Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE STEFANI  
— ROCCO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Nulla ha da aggiungere l'Ufficio centrale a quanto è detto nella relazione. Prego però il ministro della economia nazionale a voler accogliere la raccomandazione che ivi è fatta.

Questo disegno di legge opportunamente estende il privilegio degli assicurati, nel caso di liquidazione dell'impresa, anche alle forme dovute dai riassicuratori. Ma l'esercizio di questo privilegio può dar luogo a gravi controversie; onde la raccomandazione dell'Ufficio centrale affinché il Regolamento, che sarà per essere emanato, disciplini completamente quell'esercizio.

Prego quindi il ministro dell'economia nazionale a volere accogliere tale raccomandazione.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Credo di poter assumere l'impegno di dichiarare, a nome del mio collega dell'economia nazionale, che si terrà nel dovuto conto la raccomandazione del relatore senatore Supino.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Crespi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CRESPI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti n. 1320 del 28 agosto 1924, n. 1462 del 25 settembre 1924, n. 1648 del 20 ottobre 1924 che provvedono alla sistemazione dei divieti di importazione ed esportazione delle merci;

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924 n. 1409 col quale vengono fatte nuove concessioni in materia di importazione temporanea;

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924 n. 1461 che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Crespi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Lotteria nazionale a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale di Abruzzo » (N. 190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale di Abruzzo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare di lire 4,000,000 a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

La lotteria sarà regolata da un piano che dovrà essere approvato dal Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento edilizio del comune di Chianciano » (N. 244).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ordinamento edilizio del comune di Chianciano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 244).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Comune di Chianciano è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienico-edilizia di quella stazione di cura, che sarà attuato, previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'art. 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente la esistenza di una popolazione riunita di diecimila abitanti almeno.

(Approvato).

Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del piano regolatore edilizio di cui al precedente articolo, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396 che modifica il Regio decreto 8 feb-**

**braio 1923, n. 422 sulle esecuzioni di opere pubbliche » (N. 59 A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, che modifica il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche ».

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Consentito che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 59-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Articolo I.

È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, che modifica il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche, colle seguenti modificazioni:

a) All'art. 6 si sostituisce il seguente:

« Restano in vigore le disposizioni di leggi speciali per concessione di opere: marittime, idrauliche, di sistemazione di bacini montani, di bonifiche, ferroviarie e tramviarie, e di derivazione d'acqua. Ma anche alle opere pubbliche regolate da queste leggi speciali, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, relativamente ai prezzi.

Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato è vietato di fare contratti o concessioni a privati per persone od Enti da nominarsi, o per Società da costituirsi; ed è soltanto consentito, nei casi previsti da leggi speciali, di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un Consorzio o una Società civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o dell'emissione del decreto di concessione ».

b) All'art. 11 si sostituisce il seguente:

« All'art. 40 è sostituito il seguente:

« Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguono, con o senza concorso dello Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dai Consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche, ferma l'osservanza delle norme del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

« La risoluzione dei contratti, nel caso previsto dall'articolo 9 del presente decreto, è pronunziata dalle Amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo parziale o anticipato della cauzione, ammesso dall'articolo 21 di detto decreto, deve, per le provincie e per i comuni, essere autorizzato nei modi prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

« La facoltà, attribuita al ministro per le opere dello Stato dal sesto comma dell'articolo 9 del presente decreto, è estesa alle Deputazioni provinciali, alle Giunte municipali ed agli organi corrispondenti dei consorzi e degli Enti autonomi costituiti per l'esecuzione di lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza ».

(Approvato).

## Articolo II.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle dei Regi decreti 28 agosto 1924, numero 1396, 8 febbraio 1923, n. 422, 12 febbraio 1922, n. 214, e del D. L. 6 febbraio 1919, n. 107.

(Approvato).

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396.*

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i

ministri per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

All'art. 2 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è sostituito il seguente:

I progetti di opere che si eseguono a cura delle Amministrazioni civili dello Stato, eccettuati quelli delle Ferrovie dello Stato, di competenza del Ministero delle comunicazioni, sono approvati dal Ministero competente previo il parere:

a) dell'Ispettore superiore di Circolo del Genio civile, o quando si tratti delle nuove costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato, dell'Ispettore capo superiore all'uopo delegato dal ministro fino all'importo di 200.000 lire.

b) del Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi maggiori.

Occorrerà tuttavia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di massima o si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si prevede superiore a lire 200.000, salvo che costituiscano esecuzione di un progetto di massima già approvato.

Occorrerà pure il parere del Consiglio superiore sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti stipulati sulla base di progetti che siano stati approvati in seguito a suo parere, come pure sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati in seguito a suo parere, e che ne facciano crescere l'importo oltre il limite al di là del quale il suo parere sarebbe stato necessario.

Per i lavori di manutenzione pluriennale, la competenza per l'approvazione in linea tecnica dei relativi progetti sarà determinata, avendo riguardo all'importo del canone preveduto per ciascun anno.

Per l'approvazione dei progetti può prescindere dalla revisione contabile dei calcoli e dei prezzi relativi di cui all'art. 1 del Regio decreto 24 gennaio 1875, n. 2364.

Nulla è innovato alle attribuzioni spettanti al Magistrato alle acque, a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257.

I progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni della guerra e della marina sono approvati con le norme contenute negli speciali regolamenti ora in vigore per le Amministrazioni medesime, intendendosi però:

a) che sui progetti d'importo superiore alle lire 20.000 e fino a lire 100.000, dovranno pronunciarsi i comandi del Genio di Corpo d'armata;

b) che sui progetti d'importo superiore a lire 100.000 dovrà pronunciarsi anche la Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare.

I progetti relativi alle nuove costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato dovranno essere approvati anche dal Ministero delle comunicazioni per quanto riguarda le norme tecniche connesse alle condizioni ed ai mezzi coi quali le linee dovranno essere esercitate.

#### Art. 2.

All'art. 4 è sostituito il seguente:

Agli appalti delle opere indicate nei precedenti articoli si provvede, di regola, mediante pubblici incanti in base ai progetti di cui all'articolo 1.

Fra le condizioni dell'incanto può essere compresa quella del pagamento del prezzo dell'appalto a rate differite e della corresponsione degli interessi su tali rate.

Si può procedere all'appalto mediante licitazione privata, quando l'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, nei limiti della rispettiva competenza, l'Ispettore superiore di Circolo del Genio civile e l'Ispettore capo superiore di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), ritenga opportuno, per considerazioni relative alla natura e alle esigenze tecniche dell'opera, limitare la gara a Ditte fornite di speciali requisiti di idoneità, sia in rapporto alla esperienza acquistata e dimostrata in altre opere di eguale natura, sia per i mezzi tecnici o finanziari di cui sono provviste.

Quando l'Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 4 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, intenda avvalersi dell'appalto-concorso, il giudizio è dato, in relazione agli elementi economici e tecnici delle offerte, da una Commissione di 3 o 5 membri da nominarsi di volta in

volta dall'Amministrazione stessa, quando non si tratti di lavori alla direzione dei quali sia già preposta una speciale Commissione tecnica. La Commissione da nominarsi di volta in volta sarà presieduta dal Presidente della competente Sezione del Consiglio superiore o da un suo delegato; e ne farà parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio superiore.

Le mansioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal funzionario preposto all'ufficio contratti o da un suo delegato.

L'Amministrazione, uniformandosi al giudizio della Commissione, aggiudicherà l'appalto alla Ditta prescelta, salvochè il ministro, con decreto motivato, decida di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Nessun compenso o rimborso spetta alle Imprese per la compilazione dei progetti da esse presentati per partecipare agli appalti-concorso.

Sarà, però, in facoltà dell'Amministrazione, su proposta della su nominata Commissione, di scegliere uno dei progetti e di farlo proprio, pagandone il prezzo in una somma da determinarsi a giudizio dell'Amministrazione entro un limite massimo e un limite minimo, stabiliti preventivamente nella lettera d'invito.

L'Amministrazione potrà anche, ove ricorrano circostanze eccezionali, concedere con insindacabile giudizio compensi o rimborsi di spese ai concorrenti, i cui progetti, non prescelti agli effetti della esecuzione dell'opera, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo.

Per l'appalto mediante offerta di prezzi, si osserveranno le norme dell'art. 69 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Per tutte le opere o parte di opere che vengono affidate al Ministero delle comunicazioni, e per esso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, pur essendo di competenza del Ministero dei lavori pubblici, la prefata Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà seguire le norme contenute nel suo regolamento per l'aggiudicazione, la gestione e la collaudazione delle opere che si eseguono sulle linee dello Stato, e tutte le altre norme che fossero in seguito decretate dal ministro per le comunicazioni.

## Art. 3.

All'art. 19 è sostituito il seguente:

Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore alle lire 50.000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o di altro Ufficio tecnico governativo dirigente, che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 50.000.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie, il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore capo superiore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti.

## Art. 4.

All'art. 22 è sostituito il seguente:

Sulle questioni con le Imprese, in corso d'opera o al collaudo, per variazioni di prezzi, per maggiori compensi o per esonero di penalità stipulate, dovrà essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando la somma domandata o contestata superi le lire 100.000 o quando la penalità che si richiede non sia applicata superi lire 5000. Per somme inferiori sarà sentito il parere dell'Ispettore superiore di Circolo del Genio civile, o dell'Ispettore capo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

## Art. 5.

All'art. 23 è sostituito il seguente:

Con decreto Reale su proposta del ministro per i lavori pubblici di concerto col ministro per le finanze, sentito in ogni caso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, possono essere concessi a provincie, comuni e consorzi la esecuzione ed eventualmente l'esercizio di opere di qualsiasi natura per conto dello Stato. Possono essere

fatte concessioni ai privati per la costruzione di opere pubbliche, soltanto quando la concessione comprenda anche l'esercizio.

La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse.

Nella convenzione, che dovrà precedere il decreto di concessione, dovranno essere determinati il prezzo *a forfait* o i prezzi unitari per la costruzione e, eventualmente, tutte le condizioni relative all'esercizio.

La determinazione del prezzo a mezzo di arbitri può ammettersi soltanto per i lavori suppletivi o imprevisti.

È vietata la clausola del pagamento del prezzo col metodo del rimborso delle spese.

## Art. 6.

Restano in vigore le disposizioni di leggi speciali per concessione di opere: marittime, idrauliche, di sistemazione di bacini montani, di bonifiche, ferroviarie e tramviarie e di derivazione di acqua.

Ma, anche alle opere pubbliche regolate da queste leggi speciali, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, relativamente ai prezzi. Per tutte le altre opere da eseguirsi per conto dello Stato, è vietato di fare concessioni o contratti per persone od Enti da nominarsi, o per società da costituirsi; ed è soltanto consentito, nei casi previsti da leggi speciali, di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un Consorzio o una Società civile e commerciale prima della stipulazione del contratto o dell'emissione del decreto di concessione.

## Art. 7.

La cessione totale o parziale dell'esecuzione delle opere — esclusi i cottimi — dà luogo, se non è stata formalmente autorizzata, alla decadenza dei contratti ed alla revoca delle concessioni.

## Art. 8.

All'art. 25 è sostituito il seguente:

Non si può provvedere alla esecuzione delle opere dello Stato mediante trattativa privata se non concorrono le speciali ed eccezionali circo-



stanze previste negli articoli 6, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, recanti nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Per l'accertamento di queste circostanze deve essere sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo del progetto a base di appalto superi lire 25.000; negli altri casi l'Ispettore superiore di Circolo del Genio civile o l'Ispettore superiore capo di cui all'articolo 2, comma 1°, lettera a).

Allorchè per ragioni tecniche ed economiche sia da provvedere all'esecuzione in economia dei lavori nei casi non preveduti in speciali leggi o regolamenti dovrà essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogni qualvolta l'importo dei lavori superi lire 25.000.

#### Art. 9.

All'art. 28 è sostituito il seguente:

I sussidi e concorsi consentiti a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi sono concessi con decreto Ministeriale in base a visto di approvazione dei progetti da parte dell'Ispettore superiore di Circolo del Genio civile.

Per le opere di un importo superiore alle lire 300.000, i progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'esame dell'Ispettore superiore di Circolo del Genio civile e quello del Consiglio superiore deve essere rivolto anche a verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per la concessione dei sussidi.

Questa disposizione non è applicabile alle opere marittime, di bonifica, di derivazione di acque, ferroviarie e tramviarie.

#### Art. 10.

All'art. 29 è sostituito il seguente:

La facoltà e le autorizzazioni demandate in materia di gestione di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'Amministrazione dei lavori pubblici, o agli organi da essa dipendenti, sono deferite al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) o agli Uffici tecnici di finanza, quando si tratti

di lavori eseguiti sotto la Direzione degli Uffici stessi, salvo sempre i casi e le attribuzioni di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Ispettore superiore di Circolo del Genio civile.

#### Art. 11.

All'art. 40 è sostituito il seguente:

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguono, con o senza concorso dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni o dai Consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche.

Gli appalti mediante licitazione o trattativa privata e l'esecuzione in economia sono consentiti, salvo, per i Comuni e le Provincie, il parere del Consiglio di Prefettura, anche fuori dei casi previsti nell'art. 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, concernente la riforma della legge comunale e provinciale e nell'articolo 258 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 92 del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, quando ricorrano le stesse circostanze speciali ed eccezionali indicate nell'art. 6 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato e nell'art. 7 del presente decreto.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 184, 186, 187 e 188 del detto testo unico, salvo per quanto riguarda l'articolo 186 la modificazione ad esso apportata dall'art. 54 del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

L'autorizzazione prefettizia per la dispensa dagli incanti è richiesta soltanto per gli appalti il cui valore complessivo ecceda le lire 5000 se si tratti di Provincie e lire 2000 se di Comuni.

La risoluzione dei contratti nel caso previsto dall'art. 9 del presente decreto è pronunziata dalle Amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo parziale o anticipato della cauzione ammesso dall'art. 21 di detto decreto dovrà per le Provincie e per i Comuni essere autorizzato nei modi prescritti dall'art. 180 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

La facoltà attribuita al Ministro per le opere dello Stato dal 6° comma dell'articolo 9 del

presente decreto, è estesa alle Deputazioni provinciali, alle Giunte comunali ed agli organi corrispondenti dei Consorzi e degli Enti autonomi costituiti per l'esecuzione dei lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza.

## Art. 12.

Gli incanti per l'appalto di opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, il cui importo eccede le lire 500.000, saranno tenuti simultaneamente presso l'Amministrazione centrale e presso la Prefettura della Provincia nella quale si devono eseguire.

## Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SARROCCHI — FEDER-  
ZONI — DE STEFANI — DI GIORGIO  
— REVEL — NAVA — CIANO.

V. — Il Guardasigilli: OVIELLO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici » (N. 61-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici ».

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dichiarare se accetta che la discussione si

apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Acconsento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili, di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1477.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'art. 5 del Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il Regio decreto 4 agosto 1923, n. 1262;

Visto il Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

I servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici sono ripartiti nel modo seguente:

Direzione generale degli affari generali e dell'edilizia;

Direzione generale della viabilità e dei porti;

Direzione generale delle opere idrauliche e delle bonifiche;

Ispettorato generale dei servizi speciali;  
Ispettorato generale per le ferrovie, tram-  
vie ed automobili.

Con successivo decreto Reale, su proposta del ministro per i lavori pubblici, sarà provveduto all'ordinamento interno dei servizi di ogni Direzione o Ispettorato generale, anche in deroga al Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809.

## Art. 2.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Ispettorato centrale per le opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Tale ispettorato dovrà essere affidato ad un funzionario tecnico del Corpo Reale del Genio civile di grado non inferiore al quarto.

Esso è posto alla immediata dipendenza del ministro ed ha il compito dell'alta sorveglianza sulla esecuzione delle dette opere e sull'andamento tecnico ed amministrativo degli uffici locali, nonchè del coordinamento dei bisogni delle singole regioni.

## Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1924, la tabella n. 48, allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dall'art. 13 del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356, è sostituita dalla seguente, per quanto riguarda il personale della carriera amministrativa (gruppo A) del Ministro dei Lavori pubblici:

Grado	Numero dei posti
4° Direttori generali . . . . .	3
4° Ispettori generali . . . . .	1
5° Ispettori centrali . . . . .	3
6° Direttori capi divisione . . . . .	10
6° Ispettori capi . . . . .	5
7° Capi sezione . . . . .	28
8° Consiglieri . . . . .	31
9° Primi segretari . . . . .	56
10° Segretari . . . . .	} 61
11° Vice segretari . . . . .	
Totale . . . . .	198

## Art. 4.

Alle Direzioni generali del Ministero possono essere aggregati, per lo studio e la trattazione

delle questioni tecniche, funzionari tecnici del Genio civile, di grado non superiore all'ottavo.

Per quanto riguarda i servizi relativi alle costruzioni ferroviarie, sarà provveduto nei modi di cui all'art. 3 del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262.

## Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18 e 21 del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1809.

È inoltre abrogato il Regio decreto 23 marzo 1924, n. 485, relativo alle attribuzioni degli Ispettori superiori del Genio civile addetti alle Direzioni generali del Ministero dei Lavori pubblici.

## Art. 6.

L'Ispettore generale dei servizi speciali presso l'Amministrazione centrale dei Lavori pubblici, di cui al Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356, è equiparato ai Direttori generali, a tutti gli effetti.

## Art. 7.

Salvo quanto dispone l'art. 3, il presente decreto entrerà in vigore dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
DE STEFANI  
SARROCCHI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

FROLA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *dell'Ufficio centrale*. Di questo disegno di legge è relatore l'onorevole Romanin-Jacour che, se si trovasse a questo posto, potrebbe, con maggiore competenza di chi ha l'onore di parlare, sostenere quanto è scritto nella relazione; però siccome l'onorevole Romanin-Jacour si trova in non buone condizioni di salute, innanzi tutto credo d'interpretare il pensiero di tutti mandandogli i nostri auguri. (*Benissimo*).

Poi debbo, come membro dell'Ufficio centrale ed avendo appunto sostenute varie cose relativamente all'ordinamento amministrativo del servizio dei lavori pubblici, invocare la benevola attenzione del ministro su alcuni punti che sono trattati nella relazione dal relatore e che formarono oggetto di discussione presso l'Ufficio centrale stesso.

Innanzi tutto fu osservato, relativamente alla nuova ripartizione dei servizi, e, dirò meglio, delle direzioni generali dei servizi spettanti al Ministero dei lavori pubblici, come sembrasse che la direzione generale la quale riuniva e riunisce anche attualmente i due importanti servizi dei porti e delle strade, non fosse sufficiente per una materia così importante; e meno che, si osservava dall'Ufficio centrale, si intendesse che il servizio dei porti non dovesse assumere presso il Ministero dei lavori pubblici quell'importanza che l'Ufficio riteneva avesse per la nostra patria, l'Italia; e cioè che il servizio dei porti fosse tale da poter assorbire per se stesso, come era precedentemente presso il Ministero dei lavori pubblici, una direzione generale unica, non collegata con quella della viabilità che merita pure molta attenzione e della quale sappiamo benissimo come l'onorevole ministro dei lavori pubblici si occupi alacremente con tutta la sua nota attività.

Sottopongo quindi solamente questa che fu una speciale osservazione ed una raccomandazione dell'Ufficio centrale all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Altre osservazioni sono state fatte di ordine generale, che noi riteniamo verranno prese in considerazione nel modo che parrà più opportuno dall'onorevole ministro

Non aggiungo altro.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Senato sa che questa riforma del Ministero dei lavori pubblici non è opera mia, bensì del mio predecessore, e che io ho accettato, come ho detto in una precedente seduta del Senato, soprattutto per la necessità di non dare al mio Ministero ulteriori scosse dopo due riforme a cui il Ministero stesso era stato sottoposto negli ultimi anni. Io posso riconoscere con l'Ufficio centrale del Senato che alcune delle direzioni generali del mio Ministero sono troppo ponderose: quella indicata dall'onorevole senatore che ha parlato a nome dell'Ufficio centrale e forse anche altre. Ad esempio, l'ispettorato delle ferrovie e tranvie che comprende oggi le costruzioni ferroviarie, tutte le materie delle ferrovie in concessione, tutto l'esercizio delle ferrovie secondarie e tutto l'esercizio delle linee automobilistiche, è certamente una direzione generale che riunisce una mole di lavoro imponente.

Senonchè, io pregherei il Senato di voler votare il disegno di legge come è, e questo per una ragione di opportunità che io direi storica, visto che questo decreto legge ha già avuto piena attuazione e per più di un anno. Ma poi anche per un'altra ragione. Il Senato non ignora che qualunque spostamento nel numero e nell'importanza delle direzioni generali, involge un onere finanziario che può essere anche molto importante. Io non escludo di dovere esaminare in un tempo successivo la necessità di scindere talune delle mie direzioni generali in più organi, ma ciò non potrei fare senza aver preso accordi col collega delle finanze appunto per le conseguenze di questo genere che il provvedimento può avere.

Per queste ragioni, pregherei il Senato di votare il disegno di legge come è proposto dall'Ufficio centrale, con la modifica dell'art. 2 che già ho accettata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare; dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico del disegno di legge rimane perciò così modificato:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici,

con l'aggiunta seguente al 2° comma dell'art. 2 del decreto legge 25 novembre 1924.

« Tale ispettorato dovrà essere affidato ad un funzionario tecnico del Corpo Reale del Genio civile di grado non inferiore al quarto ».

Questo articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni all'articolo 133, comma 1°, lettera a) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato » (numero 246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni all'articolo 133, comma 1°, lettera a) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, recante modificazioni dell'articolo 133, comma primo, lettera a) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 133, primo comma, lettera a) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Considerato che il decreto ministeriale 30 giugno 1921, citato nel suindicato comma, non fu mai registrato alla Corte dei conti, nè pubblicato, e perciò deve ritenersi inesistente;

Riconosciuta la necessità di chiarire l'intenzione del legislatore circa i provvedimenti ministeriali, cui egli si è voluto riferire col richiamare nella norma il decreto ministeriale 30 giugno 1921;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato, per gli affari esteri, commissario per la aeronautica, e del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il ministro delle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 133 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, la locuzione: « Assunti in servizio in virtù del decreto ministeriale 30 giugno 1921 e della legge 6 aprile 1922, n. 448 » è sostituita con l'altra: « Assunti in servizio quali cottimisti nell'Amministrazione centrale in virtù di provvedimenti ministeriali presi dal 15 settembre al 31 dicembre 1921 e della legge 6 aprile 1922, n. 448 ».

Questo decreto ha effetto dal 16 novembre 1923 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
DE STEFANI  
CIANO

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 890, che ammette all'importazione temporanea la pasta di legno meccanica » (numero 252).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 890, che ammette all'importazione temporanea la pasta di legno meccanica ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili, di darne lettura.

**SILI, segretario, legge:**

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 890, che ammette alla importazione temporanea la pasta di legno meccanica.

*Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 890.*

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

**RE D'ITALIA**

Visto il testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le modificazioni e aggiunte successivamente apportatevi;

Udito il comitato consultivo di cui all'art. 1 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

È concessa l'importazione temporanea della « pasta di legno meccanica allo stato secco », per la fabbricazione della « carta bianca o tinta

in pasta, non patinata, in rotoli destinati a giornali ».

L'importazione temporanea è ammessa per quantità non inferiore a quintali 100.

Il termine massimo da assegnare per la ri-esportazione è stabilito in un anno.

**Art. 2.**

Il ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme provvisorie per l'attuazione della concessione stabilita dall'articolo precedente, fino a che non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 28 del testo di disposizioni approvato con il Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313.

**Art. 3.**

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

**VITTORIO EMANUELE.**

**MUSSOLINI  
DE STEFANI.  
CORBINO.**

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di una relazione.**

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole senatore Mayer a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**MAYER.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione permanente di finanze sul disegno di legge:

Approvazione dei rendiconti consuntivi già presentati al Parlamento e concernenti:

1° l'amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24, ivi compresi quelli dell'amministrazione delle ferrovie per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23;

2° il fondo dell'emigrazione per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24;

3° l'Eritrea per gli esercizi finanziari dal 1911-12 al 1912-13;

4° la Somalia per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mayer della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di due membri del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

b) di un consigliere d'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma.

Procederemo a questa votazione, nonchè a quella dei disegni di legge testè discussi e rinviati allo scrutinio segreto.

Prego il senatore segretario, Bellini, di fare l'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione:

per la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, i senatori Cito, Giordano, Mosconi, Schanzer, Quartieri;

per la nomina di un consigliere di amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, i senatori Brusati Ugo, Scaduto, Grandi, Garavetti, Rava.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Invito gli onorevoli senatori testè sorteggiati quali scrutatori, a procedere allo scrutinio delle schede di votazione.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Badoglio, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Bensa, Berio, Berti, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Callaini, Camerini, Campello, Campostrini, Cao Pinna, Castiglioni, Cattaneo, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Cirraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Colosimo, Contarini, Conti, Corradini, Credaro, Crespi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Figoli, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Giardino, Ginori Conti, Giordani, Giordano Davide, Giunti, Grandi, Gualterio, Guidi. Imperiali, Indri.

Lanciani, Libertini, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Manna, Maragliano, Marcellino, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Milano Franco D'Aragona, Mamenti, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pansa, Pantano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Petitti di Boreto, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, San Martino, San-

tucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Sechi, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Tassoni, Tolomei, Torlonia, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Vigliani, Vigorini, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, (n. 1396 che modifica il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche (N. 59-A):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	148
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici (N. 61-A):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	147
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 440 che reca modificazioni al Regio decreto 29 aprile 1923, (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473) concernente l'esercizio delle assicurazioni private (N. 189):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Lotteria nazionale a favore dell'Eute autonomo per il Parco nazionale d'Abruzzo (N. 190):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Ordinamento edilizio del Comune di Chianciano (N. 244):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2090, che reca modificazioni all'art. 133, comma 1° lettera A) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 93 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato (N. 246):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 890, che ammette all'importazione temporanea la pasta di legno meccanica (N. 252):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Il risultato delle votazioni per la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra e per la nomina di un Consigliere di Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, sarà proclamato nella seduta di venerdì.



## Per i lavori del Senato.

PRESIDENTE. Avverto che domani si riuniranno gli Uffici alle ore 15 e che la seduta pubblica, essendo il ministro della giustizia impegnato nell'altro ramo del Parlamento, è rinviata a venerdì alle ore 15.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di venerdì alle ore 15:

## I. Interrogazione.

## II. Votazione per la nomina:

a) di due membri effettivi della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia;

b) di tre membri supplenti della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia.

## III. discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per il conferimento dei posti vacanti (N. 191);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 269);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario (N. 278);

Conversione in legge del Regio decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini (N. 218);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio Commissario per il comune di Roma (Numero 280);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria Amministrazione della provincia di Roma (Numero 281);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione pel mantenimento dal 1° luglio

1923 al 30 settembre 1924 del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (N. 284);

Emolumenti dei ministri segretari di Stato e dei sottosegretari di Stato (N. 220).

## IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (N. 272);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 273);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (Numero 274);

Disposizioni sulla stampa periodica (Numero 275);

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile (N. 204);

Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza (N. 203).

La seduta è sciolta (ore 16,45).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 10 dicembre 1925

ALLE ORE 15.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione 31 maggio 1924 per la costruzione ed esercizio di un impianto termo-elettrico con utilizzazione di lignite a Barberino di Mugello (Firenze) (N. 262);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, relativo agli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno (N. 279);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1261, col quale vengono tra-

sferite al Ministero delle finanze le attribuzioni del Ministero dell'economia nazionale in materia di borse-valori (N. 295);

Conversione in legge del Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1516, concernente provvedimenti per facilitare le concessioni di credito da parte dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie con sede a Venezia (N. 296);

Concorso dello Stato nella spesa per il monumento a Virgilio da erigersi a Mantova (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1841, circa l'aumento delle tariffe per le perizie giudiziarie in materia civile (N. 298);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2292, riguardante la autorizzazione di spese relative alla posa di due circuiti telefonici Trieste-Vienna e Trieste-Praga ed all'impianto di una linea telefonica tra Fiume e Trieste (N. 299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della Bandiera nazionale (N. 300);

Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (N. 301);

Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio di Savoia duca di Genova (N. 302);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti (N. 305);

Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa

nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo, nonchè ai militi della M. V. S. N. mutilati in servizio ed alle famiglie dei militi caduti nell'adempimento del loro volontario dovere (N. 307);

Istituzione del Podestà e delle Consulte municipali nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti (N. 308);

Istituzione obbligatoria del Parco della Rimembranza in tutti i comuni del Regno (N. 309);

Ordinamento edilizio del comune di Gardone Riviera (N. 310);

Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato (N. 311);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza (N. 312);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica (Numero 316);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1625, relativo alla concessione di un assegno straordinario vitalizio annuo alla signorina Carolina Pironti, figlia del patriota napoletano Michele Pironti (N. 317).

Licenziato per la stampa il 22 dicembre 1925 (ore 15.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti dei setole pubbliche.